

ATTO N. DD 3254

DEL 30/06/2022

Rep. di struttura DD-TA0 N. 184

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto “Modifica non sostanziale dell’autorizzazione unica per l’esercizio delle operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell’art.208 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.”.
Comune: Caprie
Proponente: Società Ing. Vito Rotunno s.r.l.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 10/12/2021 (prot. Cm. TO n. 139429 del 10/12/2021) la Società **Ing. Vito Rotunno s.r.l.** (di seguito denominata proponente) con sede legale in Torino – C. so Re Umberto I n. 54 e Partita IVA n. 00467480018 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto denominato “*Modifica non sostanziale dell’autorizzazione unica per l’esercizio delle operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell’art.208 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.*” in Comune di Caprie (TO), in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell’Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:

- 32 ter “*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.*”.

L’istanza, presentata via PEC, è stata smistata e messa in carico al competente Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino solo in data 09/02/2022.

Con nota prot. n. 24593 del 17/02/2022 è stato preventivamente chiesto a TELT - Tunnel Euralpin Lyon Turin di esprimersi in ordine ad eventuali incompatibilità in quanto le aree in disponibilità della Società proponente sono state individuate come sito per il deposito del materiale da scavo derivante dalla realizzazione della Nuova linea ferroviaria Torino Lione il cui progetto definitivo è stato autorizzato con delibera CIPE 19/2015 del 20/2/2015.

TELT in data 25/02/2022, con successiva integrazione in data 01/04/2022, ha presentato le proprie osservazioni in relazione a indicate interferenze del progetto oggetto della presente istruttoria rispetto a quanto previsto ed approvato nell’ambito del Progetto della Nuova linea ferroviaria Torino Lione.

Non ravvisando la sussistenza di elementi ostativi all’avvio del procedimento di verifica di VIA, trattandosi di procedura avente mera funzione preliminare di valutazione in termini di negativa incidenza sull’ambiente

del progetto, con conseguente necessità di sottoporlo o meno alla fase di Valutazione di impatto ambientale, con nota prot. n. 56460 del 27/04/2022 si dava pertanto avvio al procedimento.

Con la citata nota, con contestuale avvio del procedimento, è stata pertanto trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 30 giorni dalla data di avvio e su di esso sono pervenute le seguenti osservazioni:

- nota di TELT s.p.a. in data 17/05/2022.

Tali osservazioni non hanno apportato alcun fattore di novità riprendendo di fatto le considerazioni già trasmesse in data 25/02/2022 e 01/04/2022.

Rilevato che:

Stato di fatto

In Comune di Caprie la Società proponente svolge attività di gestione rifiuti non pericolosi. Tale attività è svolta su una superficie di circa 10.000 mq facente parte di un'area in disponibilità del proponente decisamente più estesa sede di attività estrattiva (cava località Truc Le Mura), lavorazione di aggregati naturali e produzione di conglomerati bituminosi.

L'accesso all'impianto avviene dal passo carraio posto su Via Roma 10 alla quale si accede dalla S.P. 24 attraverso viabilità ordinaria servita da apposite rotonde.

L'area è autorizzata alla gestione rifiuti già dal 2001, inizialmente in procedura semplificata ai sensi dell' art. 216 del D.Lgs 152/06 e successivamente mediante Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ex DPR 59/2013.

L'attività di gestione rifiuti è attualmente autorizzata mediante Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. rilasciata con DD n. 249-4876 del 16/11/2020 e s.m.i.. così come di seguito riepilogato:

Tipologia di rifiuto	Attività di recupero	Movimentazione annua (t/a) autorizzata
rifiuti da costruzione e demolizione e rifiuti di rocce da cave autorizzate	R5	8.000
conglomerato bituminoso	R5	7.500
terre e rocce di scavo	R5	30.000
Totale		45.500 t/anno

L'attività di recupero R5 "Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche" è finalizzate alla cessazione dalla qualifica di rifiuto (*produzione di end of waste - EOW*), con produzione di materie prime per l'edilizia, in applicazione dei criteri previsti dalla specifica normativa di settore; la lavorazione degli inerti è

attualmente effettuata attraverso una prima fase di frantumazione ed una successiva fase di vagliatura frantumazione con un frantoio mobile tipo OMTRACK modello ULISSE 96F.

I cumuli in deposito di rifiuti e delle EOW sono così autorizzati:

- CUMULO A – terre e rocce da scavo – terra vegetale (550 mc);
- CUMULO B – terre e rocce da scavo – terra vegetale (1.800 mc);
- CUMULO C – EOW o rifiuto trattato in attesa di certificazione analitica (3.000 mc);
- CUMULO D – EOW o rifiuto trattato in attesa di certificazione analitica (3.000 mc);
- CUMULO E – rifiuti da costruzione e demolizione e rifiuti da cave autorizzate (2.000 mc);
- CUMULO F - EOW o rifiuto trattato in attesa di certificazione analitica (3.000 mc);
- CUMULO G – conglomerato bituminoso (2.000 mc);
- CUMULO H – EOW (solo da conglomerato bituminoso) (3.000 mc);
- CUMULO I – EOW (solo da conglomerato bituminoso) (3.000 mc).

In provvedimento ricomprende inoltre, oltre all'attività gestione rifiuti, l'autorizzazione allo scarico, in acque superficiali, di acque reflue industriali derivanti dall'attività di lavaggio inerti, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dall'impianto per la produzione di conglomerato bituminoso e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera delle emissioni diffuse.

Stato di progetto

Il progetto prevede per le diverse tipologie merceologiche autorizzate la modifica delle quantità massima annualmente movimentate così come di seguito riepilogato:

Tipologia di rifiuto	Movimentazione annua (t/a) autorizzata	Movimentazione annua (t/a) a progetto
rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, rifiuti di rocce da cave autorizzate e residui di lavaggio	8.000	30.000
conglomerato bituminoso	7.500	50.000
terre e rocce di scavo	30.000	50.000
Totale	45.500 t/anno	130.000 t/anno

Il progetto prevede inoltre all'interno delle superfici già autorizzate alla gestione rifiuti:

- l'identificazione di una nuova postazione di lavorazione per l'impianto mobile di frantumazione già dichiarato; le operazioni di recupero saranno eseguite con impianto di frantumazione OM CRUSHER ULISSE 96 F e con impianto di vagliatura KEESTRACK NOVUM 4215;
- di utilizzare anche l'impianto fisso di frantumazione e vagliatura già presente nell'area che in origine era a servizio dell'attività estrattiva.

Viene dichiarato che i due impianti non lavoreranno mai contemporaneamente.

Preso atto che:

In sede di rilascio dell'autorizzazione unica era stato rilevato, e correttamente ripreso negli elaborati a corredo della presente istanza, che l'area oggetto dell'intervento:

- risulta ricompresa in classe geologica IIIb3;
- parzialmente soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi della LR 45/89 e s.m.i.;

- parzialmente soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

In tale sede il Comune di Caprie, evidenziando che il progetto non comportasse una trasformazione d'uso del suolo e che non costituiva nuova opera in quanto le aree di deposito in progetto trovavano coincidenza con quelle esistenti ed autorizzate mediante AUA, evidenziava la non necessità dover acquisire specifiche autorizzazioni in relazione ai vincoli presenti ed esprimeva parere favorevole sotto il profilo urbanistico.

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti i seguenti pareri conservati agli atti da parte dei soggetti facenti parte dell'Organo Tecnico per la VIA:

- nota prot. n. 72326 del 30/05/2022 della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera (emissioni in atmosfera);
- nota prot. n. 63448 del 11/05/2022 della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera (scarichi);
- nota prot. n. 71210 del 26/05/2022 della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera (rumore).

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo

La modifica progettuale proposta si configura come modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica in essere.

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale

Il Comune di Caprie nel parere espresso con nota prot. n. 24814 del 24/05/2022 ha evidenziato che “... *successivamente alla data di rilascio della precedente autorizzazione unica è stata approvata la Variante strutturale n. 2 di adeguamento al PAI approvata dal C.C. n. 28 del 28.06.2021 pubblicata sul B.U. Piemonte n. 31 del 05.08.2021 che ne ha in parte variato la Classe di idoneità urbanistica da Classe III a Classe II, mantenendo però invariata la destinazione urbanistica (area di cava) e i relativi vincoli. Alla luce di quanto sopra, e considerato che le modifiche proposte alla suddetta autorizzazione non trasformano in modo sostanziale lo stato dei luoghi, si ritiene, per quanto di competenza, che l'attività non sia soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale*”.

Il parere Unico Regionale espresso con nota prot. n. 5872 del 30/05/2022 da parte del Settore Polizia Mineraria, cave e miniere così riporta “*L'area di intervento in oggetto risulta parzialmente sovrapposta a quanto indicato in sede di istanza di ampliamento della cava Truc le Mura in comune di Caprie da parte di Vito Rotunno s.r.l. inoltrata alla Città Metropolitana di Torino in data 15/6/2021.*”

Alla luce di quanto sopra si richiama pertanto il contributo tecnico pervenuto con nota prot. 21133 del 19/05/2022 dal settore Infrastrutture strategiche ivi richiamato: “Con riferimento alla nota prot. 56460 del 27.04.2022 della Città Metropolitana di Torino avente pari oggetto, vista la nota TELT prot 1266, TELT_PEC_OUT.1204.TEC.22 ed il relativo parere annesso, per quanto di competenza, con la presente si richiama quanto già illustrato con la nota prot 46248 del 05/10/21 (relativo sempre alle stesse aree della Cava di proprietà ing. Rotunno) e si ribadisce l'incompatibilità dell'istanza in oggetto con il progetto della nuova Linea ferroviaria Torino – Lione in quanto l'area di cava è individuata quale sito per il conferimento del materiale di scavo del cantiere principale della Torino Lione, ai sensi della DGR n. 2-358 del 29.09.2014 e delle Delibere CIPE n. 19/2015, n. 30/2018 e 39/2018.”

Ciò premesso, in relazione alla procedura in oggetto inerente la fase di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4 comma 4 della l.r. 40/98 e s.m.i. del progetto

“Modifica non sostanziale dell’autorizzazione unica per l’esercizio delle operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell’art.208 del D.Lgs.152/2006 e smi”, si specifica che il settore scrivente non ha competenze dirette e pertanto non si ritiene di esprimere osservazioni in merito all’iter istruttorio.

Tuttavia, constatato che la documentazione trasmessa ha evidenziato una parziale sovrapposizione dell’area interessata dalle operazioni di stoccaggio dei rifiuti con il progetto definitivo della nuova Linea ferroviaria Torino – Lione approvato con delibera CIPE n. 19/2015, è opinione di questo Ente, visto anche il contributo del settore Infrastrutture Strategiche, che gli interventi in esame non devono risultare in contrasto con il Piano di Gestione dei materiali litoidi inerente la realizzazione della TAV Torino - Lione di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 29 settembre 2014 n. 12-358 e con il progetto della nuova Linea ferroviaria Torino – Lione di cui alle previsioni e prescrizioni della Delibera CIPE del 20 febbraio 2015 “Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Nuova linea ferroviaria Torino - Lione (NLTL) - Sezione internazionale: Parte comune italo-francese - Sezione transfrontaliera: Parte in territorio italiano - Approvazione progetto definitivo” e successive delibere CIPE n. 30/2018 e 39/2018.”.

3. dal punto di vista progettuale ed ambientale

La modifica richiesta prevede esclusivamente l’aumento delle quantità di rifiuti gestibili annualmente senza ampliamento delle superfici a servizio dell’attività, delle quantità in stoccaggio istantaneo e delle modalità operative/gestionali così come autorizzate e disciplinate dalla vigente autorizzazione unica.

Rispetto alla situazione attuale viene individuata una nuova postazione di lavorazione per l’impianto mobile già dichiarato e l’attivazione, sempre all’interno delle superfici scolati autorizzate, del già presente impianto fisso di frantumazione e vagliatura.

Acque reflue e gestione acque meteoriche

Non si ravvisano modifiche dal punto di vista della gestione dello scarico e delle acque meteoriche confermando gli intendimenti tecnici e gestionali che hanno portato al rilascio degli attuali provvedimenti autorizzativi.

Si evidenzia in particolare che non variando le superfici scolanti rimane valido il Piano di Gestione delle Acque Meteoriche, e relativo disciplinare, approvato ai sensi del regolamento regionale 1/R/2006 e s.m.i. con D.D. 480-22496/2014 del 2/7/2014 dove sono state individuate tutte le misure progettuali e gestionali necessarie per la prevenzione dell’inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio.

Emissioni in atmosfera

Nella relazione tecnica viene dichiarato che entrambi gli impianti di frantumazione sono dotati di nebulizzatori ad acqua per l’abbattimento delle polveri e che i due impianti non lavoreranno mai contemporaneamente. All’aumento dell’attività di recupero corrisponderà un incremento delle ore annue di esercizio dell’attività di frantumazione.

Relativamente alle emissioni convogliate viene dichiarato che *“La modifica richiesta non comporta modifiche alla gestione delle emissioni convogliate autorizzate. Vengono confermate le modalità di controllo e manutenzione degli impianti già autorizzate.”*

Relativamente alle emissioni diffuse (movimentazione e stoccaggio, vagliatura e frantumazione, carico/scarico/transito degli automezzi) non cambierà la natura dell’impatto, costituito essenzialmente da polveri aerodisperse, mentre ne potrebbe aumentare l’entità, dovuta all’incremento dei quantitativi di materiale trattato, di traffico veicolare e di ore di esercizio degli impianti. Si dovranno pertanto continuare ad applicare scrupolosamente tutte le prescrizioni, inerenti le emissioni diffuse, riportate nella sezione 3 della

D.D. n. 249-4876 del 16/11/2020, prestando particolare attenzione affinché l'area scelta per la collocazione dell'impianto mobile di frantumazione abbia caratteristiche tali da minimizzare la diffusione di polveri.

Relativamente alle emissioni convogliate, derivanti dall'attività di produzione di conglomerato bituminoso, con recupero di fresato d'asfalto all'interno del ciclo produttivo, è necessario che venga chiarito se all'aumento della quantità complessiva di rifiuti della tipologia "conglomerato bituminoso" ritirati, da 7500 a 50000 t/anno, corrisponda un proporzionale aumento della quantità recuperata nella produzione di conglomerato bituminoso a caldo. Nel caso sia previsto un aumento della quantità di granulato di conglomerato bituminoso (anche classificato come end of waste ai sensi del D.M. 28 marzo 2018 n. 69) introdotta nel ciclo produttivo, occorre altresì chiarire se ciò sia realizzato attraverso un incremento della produzione oraria e/o un aumento delle ore di esercizio dell'impianto e/o un aumento della percentuale in peso di granulato di conglomerato bituminoso rispetto al prodotto finito. Si evidenzia che, qualora si verificasse la terza occorrenza, dovranno essere ridefiniti i valori limite di concentrazione degli inquinanti negli effluenti, secondo la formula di cui all'Allegato 1, Suballegato 2 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.

Traffico e viabilità

La viabilità interessata è nel complesso funzionale al trasferimento da e verso l'area oggetto dell'intervento, permettendo di raggiungere l'area oggetto dell'intervento senza interessare necessariamente i centri urbani limitrofi, e sufficientemente articolata da assorbire il traffico indotto. Rispetto alla situazione in essere è stato calcolato un traffico medio incrementale di circa 1,41 automezzi/ora distribuiti su 250 giorni lavorativi annuali.

Rumore

Sulla base della relazione previsionale di impatto acustico redatta conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico" non si riscontrano particolari criticità in merito all'impatto acustico dell'impianto nella configurazione di progetto.

Valutato che:

Le aree in disponibilità del proponente risultano autorizzate all'attività di gestione dei rifiuti fin dal 2001, mentre le interferenze segnalate da TELT e dalla Regione Piemonte discendono dall'approvazione del "Piano di Gestione dei materiali litoidi inerente la realizzazione della TAV Torino - Lione di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 29 settembre 2014 n. 12-358" e del progetto della nuova Linea ferroviaria Torino – Lione di cui alle previsioni e prescrizioni della Delibera CIPE del 20 febbraio 2015 e successive delibere CIPE n. 30/2018 e 39/2018.

Il progetto rispetto a quanto già autorizzato, prevede esclusivamente l'aumento delle quantità di rifiuti gestibili annualmente, senza ampliamento delle superfici a servizio dell'attività né delle quantità in stoccaggio istantaneo e, quindi, senza modifiche sostanziali alla situazione fisica delle aree oggi interferite.

Allo stato, la modifica proposta non risulta pertanto comportare aggravii né determinare situazioni irreversibili rispetto alla situazione in essere tali da pregiudicare la futura occupazione delle aree per la realizzazione del citato Piano di Gestione dei materiali litoidi, funzionale alla realizzazione della Nuova linea ferroviaria Torino – Lione.

Ritenuto che:

Non comportando il progetto una trasformazione d'uso del suolo e non costituendo nuova opera in quanto le aree di deposito trovavano coincidenza con quelle esistenti ed autorizzate è da ritenersi confermato il parere favorevole sotto il profilo urbanistico già espresso dal Comune di Caprie in sede di rilascio della vigente

autorizzazione unica.

In generale non si reputa che le modifiche previste all'impianto possano determinare significativi effetti ambientali aggiuntivi o differenti rispetto alla situazione in essere sulle diverse matrici ambientali ed antropiche interessate; ciò in relazione ai presidi ed alle modalità operativo/gestionali già individuati nella vigente autorizzazione unica ed in relazione al fatto che se necessarie verranno ulteriormente individuate le più idonee prescrizioni e condizioni a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti.

Sulla base dell'istruttoria tecnica svolta, e dalle risultanze dei pareri giunti da parte dei componenti dell'Organo Tecnico per la VIA conservati agli atti, per il progetto in oggetto non si ravvisano criticità che necessitino di approfondimenti tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VIA.

Rimangono ancora necessarie alcune valutazioni di tipo tecnico, in relazione ad elementi inerenti le emissioni in atmosfera, che possono essere demandate alle successive fase autorizzativa.

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto delle condizioni e degli dempimenti elencati in dettaglio nel dispositivo del presente provvedimento.

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere** ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto *"Modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti ai*

sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i." da realizzarsi in Comune di Caprie (TO) presentato in data 10/12/2021 dalla Società Ing. Vito Rotunno s.r.l. con sede legale in Torino – C. so Re Umberto I n. 54 e Partita IVA n. 00467480018 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto di seguito specificato:

Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter di approvazione del progetto.

Al fine della corretta predisposizione degli elaborati necessari per la successiva fase autorizzativa si riportano gli approfondimenti ritenuti necessari, da considerarsi comunque come elenco indicativo e non esaustivo:

- Relativamente alle emissioni diffuse valutare la collocazione dell'impianto mobile di frantumazione in modo che abbia caratteristiche tali da minimizzare la diffusione di polveri.
- Relativamente alle emissioni convogliate, derivanti dall'attività di produzione di conglomerato bituminoso, con recupero di fresato d'asfalto all'interno del ciclo produttivo, è necessario che venga chiarito se all'aumento della quantità complessiva di rifiuti della tipologia "*conglomerato bituminoso*" ritirati, da 7500 a 50000 t/anno, corrisponda un proporzionale aumento della quantità recuperata nella produzione di conglomerato bituminoso a caldo. Nel caso sia previsto un aumento della quantità di granulato di conglomerato bituminoso (anche classificato come end of waste ai sensi del D.M. 28 marzo 2018 n. 69) introdotta nel ciclo produttivo, occorre altresì chiarire se ciò sia realizzato attraverso un incremento della produzione oraria e/o un aumento delle ore di esercizio dell'impianto e/o un aumento della percentuale in peso di granulato di conglomerato bituminoso rispetto al prodotto finito. Si evidenzia che, qualora si verificasse la terza occorrenza, dovranno essere ridefiniti i valori limite di concentrazione degli inquinanti negli effluenti, secondo la formula di cui all'Allegato 1, Suballegato 2 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.

Condizioni per la realizzazione dell'intervento

1) Il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 10/12/2021 ivi incluse le misure di mitigazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti. Qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.

In particolare dovrà essere mantenuta, così come dichiarato, l'attuale situazione per quanto riguarda il posizionamento ed il quantitativo massimo autorizzato dei cumuli in deposito dei rifiuti e delle EOW. Si rammenta ovviamente la necessità di continuare ad applicare scrupolosamente tutte le modalità operativo/gestionali e le prescrizioni individuate nella vigente Autorizzazione Unica ex art. 2008 (D.D. n. 249-4876 del 16/11/2020 e s.m.i.) e nel Piano di Gestione delle Acque Meteoriche, e relativo disciplinare, approvato ai sensi del regolamento regionale 1/R/2006 e s.m.i. con D.D. 480-22496/2014 del 2/7/2014.

Termine per la verifica di ottemperanza: entro 6 mesi dalla comunicazione della fase di esercizio dell'impianto secondo le previsioni di progetto con dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative e corredate da materiale fotografico relative alla realizzazione del progetto e delle misure di mitigazione incluse nella documentazione progettuale presentata nonché di quelle che verranno eventualmente ulteriormente prescritte in sede autorizzativa.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale –

Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA.

Adempimenti

Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata l’inizio della fase di esercizio dell’impianto secondo le previsioni di progetto.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell’art. 28, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo ai sensi del quale *“il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all’autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza”*.

In particolare, al fine di consentire il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, il proponente dovrà comunicare trasmettere al soggetto individuato per la verifica di ottemperanza, nel rispetto dei tempi indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all’attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle eventualmente contenute nel presente atto ed in quelli successivi.

Il mancato rispetto delle condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comporta quanto previsto dall’art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”*.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l’Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 30/06/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E
VIGILANZA AMBIENTALE)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano

